

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2006/4280** Procedura di infrazione ex art. 226.

"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 TCE, che vieta agli Stati membri restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana sull'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") ostacoli il commercio parallelo intracomunitario promosso dagli articoli 28 e 30 TCE. In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione delle procedure di autorizzazione.

La Commissione ritiene che i suddetti ostacoli non possano essere giustificati da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema amministrativo, per cui ha richiesto la modifica della legislazione nazionale in materia.

Al fine di superare le obiezioni della Commissione, le autorità italiane avevano provveduto a predisporre un Decreto Ministeriale in sostituzione del decreto contestato (D.M. 29 agosto 1997). Tale decreto, in quanto rappresentava una "regola tecnica", era stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 93/34/CE. In seguito, avendo espresso la Commissione delle perplessità, tale decreto era stato modificato, senza, tuttavia, incontrare il pieno gradimento della Commissione, che si era riservata il diritto di riesaminare la situazione una volta che il decreto fosse stato adottato.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l'apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione in Italia degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un'autorizzazione, quale condizione per l'immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l'operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l'esborso di somme proporzionate alle spese "necessarie" all'ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza. Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE “Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l’influenza aviaria”.

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana, mediante adozione dell’ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall’ordinanza 17 dicembre 2007, abbia violato l’art. 3, par. 1 e l’art. 18, par. 2 della Direttiva 2000/13, in combinato disposto con l’art. 5, par. 3 e 4 del Reg. 1906/90 e con l’art. 5, par. 5 del Reg. 543/2008.

L’ordinanza 17 dicembre 2007 ha confermato le disposizioni precedenti in ordine all’obbligo del produttore o del primo destinatario, se italiani, di indicare, nell’etichettatura delle carni avicole fresche, il paese di origine di tale merce, ove questa provenga da paesi terzi o da paesi della Ue. La Commissione osserva che tali previsioni, laddove assoggettano all’indicazione del paese di origine anche il prodotto proveniente dall’Unione europea, contrastano con la normativa comunitaria sopra menzionata ed in particolare: 1) con la Dir. 2000/13/CE, la quale, definendo i dati da riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari in generale, rende obbligatoria l’indicazione del paese di origine solo quando l’omissione di tale riferimento possa ingannare il consumatore circa tali origine e provenienza, ovvero quando tale dicitura si imponga per esigenze di tutela della salute pubblica; 2) con i Reg. ti 1906/90 e 543/2008, che impongono la menzione del paese di origine delle carni avicole solo ove queste siano preconfezionate e provengano da paesi terzi. L’Italia ha eccepito, a riguardo, che la norma contestata, in quanto adottata in occasione dell’emergenza dovuta al fattore “aviaria”, si è resa necessaria ai fini di una piena informazione del consumatore sulla provenienza della merce e di una rapida rintracciabilità, da parte degli operatori, dei prodotti avicoli nocivi. Pertanto, la deroga nazionale alla disciplina comunitaria verrebbe autorizzata da questa medesima, per un’efficace protezione della “salute pubblica”. La Commissione replica che l’Italia non ha fornito prove specifiche dell’inadeguatezza delle regole comunitarie, in materia di etichettatura, ad informare il consumatore sull’origine del pollame e che l’obbligo di indicare la provenienza delle carni avicole, anche quando le stesse vengano importate in Italia da paesi Ue, risulta pleonastico ai fini della tutela della salute pubblica, attesa l’esistenza di una cospicua normativa comunitaria di prevenzione.

Stato della Procedura

Il 25/8/2008 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione "cioccolato puro se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione "cioccolato puro" non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione "cioccolato puro" è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione "cioccolato puro" sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2002/4007** Procedura di infrazione ex art. 226

“Ostacoli all’importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata. Tale normativa di adeguamento, tuttavia, non è ancora intervenuta.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso presentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte, in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione: in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

Il settore "libera circolazione delle persone" consta, attualmente, di una sola procedura di infrazione, concernente una presunta violazione del diritto comunitario (n. 2006/4366).

La procedura in oggetto non risulta transitata a passaggi ulteriori rispetto a quello della "messa in mora" ex art. 226 del TCE e non comporta effetti di natura finanziaria sul bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/4366	Ingaggio stagionale di giocatrici di pallacanestro provenienti da altri Stati membri	MM	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle Persone**Procedura di infrazione n. 2006/4366 ex art. 226 Trattato CE**

“Libera circolazione giocatrici di pallacanestro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscano un'infrazione del diritto comunitario concernente la libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme, relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi, non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni attinenti alla libera circolazione delle persone, ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 TCE e l'art. 4 del Regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

Stato della Procedura

La Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE, a cui le autorità italiane hanno risposto con nota del 18 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore “libera prestazione di servizi e stabilimento” racchiude, attualmente, 7 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e ferme allo stadio precontenzioso del procedimento.

Nessuna delle procedure in oggetto assume evidenza agli effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	MM	No
Scheda 2 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci)	MM	No
Scheda 3 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza di autorizzazioni	MM	No
Scheda 4 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	PM	No
Scheda 5 2004/4928	Restrizione alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici	RC C - 531/06	No
Scheda 6 2004/4252	Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	RC C - 518/06	No
Scheda 7 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No

Scheda n. 1. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonché di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un'impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un'unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 2. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)”

Settore: Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione contesta la non conformità alla normativa comunitaria, specificatamente alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'art. 5.1 del D. Lgs n. 206/2007 e dell'art. 9 della legge regionale del Piemonte n. 50 /1992, come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Si constata, in particolare, che l'art. 5.1, lettera m) del citato decreto designa le regioni e le province autonome come autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, con pertinenza, tuttavia, solo per quei settori in ordine ai quali esse regioni e province sono investite di una competenza “esclusiva”. Dunque, il decreto non riconosce i citati soggetti come preposti al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dello sport, giacchè, al riguardo, la loro competenza non è “esclusiva” ma “concorrente”. Quindi, lo stesso art. 5 del decreto indica, quali autorità investite del riconoscimento dei titoli professionali nell'ambito dello sport, con efficacia su tutto il territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione osserva, tuttavia, che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome hanno il potere di attuare le norme comunitarie nelle materie di competenza concorrente, spettando loro, quindi, anche il riconoscimento dei titoli professionali nel settore sportivo, come sottoposto alla potestà “concorrente” medesima. L'art. 5.1 dovrebbe dunque essere riformulato, in quanto omette di menzionare - nell'elenco delle autorità deputate al riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri - le Regioni e le Province autonome. L'articolo in questione, pertanto, riportando un elenco lacunoso, contrasta con la sopra citata direttiva 2005/36/CE, dal momento che essa prevede, all'art. 56.3, che entro il 20 ottobre 2007 gli Stati abbiano designato tutte le autorità competenti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, nessuna esclusa. In ordine all'art. 9 della L. 50/92 della regione piemonte, esso dispone che i maestri di sci italiani, già iscritti negli albi di altre regioni o province autonome, possono esercitare, in Piemonte, tramite automatica iscrizione all'albo piemontese dei maestri di sci. Per converso i maestri di sci, abilitati in altri paesi membri, se pure iscritti agli albi di altra regione o provincia autonoma italiana, possono esercitare in Piemonte solo in forza di una previa prassi di “riconoscimento”, non automatica. Ne deriva che le condizioni imposte ai maestri di sci di altri paesi membri, per accedere alla professione in Piemonte, sono più gravose di quelle previste per i cittadini italiani, in violazione della libertà di stabilimento sancita dal TCE, nonchè dalla direttiva 2005/36/CE artt. 13.1 e 63.

Stato della Procedura

Il 6/5/2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Oscureamento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.